



COMUNE DI BARASSO
Provincia di Varese

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 21 DEL 26.09.2005
(PUBBLICATO AL N° 150 DEL R.P.A. DAL 06.10.2005 AL 21.10.2005 – RIPUBBLICATO AL N° 161 DEL
R.P.A. DAL 24.10.2005 AL 08.11.2005)

INDICE ANALITICO

ART. 1	Finalità del servizio
ART. 2	Oggetto del servizio
ART. 3	Destinatari
ART. 4	Accesso al servizio
ART. 5	Organizzazione dei percorsi
ART. 6	Retta
ART. 7	Norme di comportamento
ART. 8	Sospensione dal servizio
ART. 9	Responsabilità
ART. 10	Trasporti per attività didattiche ed extrascolastiche
ART. 11	Normativa di riferimento

Art. 1) Finalità del servizio

Secondo quanto previsto dalla Legge Regionale N° 31/1980, relativa al diritto allo studio ed in considerazione della mancanza di un plesso scolastico sul territorio comunale, il Comune di Barasso ha istituito e gestisce il servizio di trasporto scolastico allo scopo di garantire e facilitare l'accesso e la frequenza degli studenti alle attività scolastiche.

Favorendo la frequentazione delle scuole limitrofe, il servizio ha anche lo scopo di ridurre la dispersione scolastica e promuovere l'aggregazione degli alunni residenti e delle loro famiglie anche in mancanza di una realtà scolastica sul territorio comunale. Il presente regolamento disciplina la gestione del servizio di trasporto scolastico, comprese le modalità per l'accesso e per il suo corretto utilizzo.

Art. 2) Oggetto del servizio

Il servizio è indirizzato verso le scuole elementari di Comerio e di Luvinate e le scuole medie di Comerio.

Il servizio è attivo per tutta la durata dell'anno scolastico dal lunedì al venerdì (sabato escluso) e copre il normale orario di lezione secondo il quale sono articolate le varie scuole.

Il servizio non copre il trasporto per la pausa pranzo nelle giornate in cui è previsto il rientro per l'attività pomeridiana. Sono parimenti esclusi i trasporti relativi alle attività opzionali e ad eventuali attività di natura occasionale.

In caso d'uscite scolastiche anticipate del personale docente per assemblee sindacali, scioperi parziali od altra causa, il servizio sarà assicurato solo nei normali orari stabiliti dal calendario scolastico.

Il servizio è gestito dal comune secondo le norme vigenti in materia, mediante l'impiego di personale dipendente ed automezzi di proprietà e/o mediante l'affidamento a terzi in funzione della convenienza economica e della compatibilità con le risorse umane e materiali disponibili.

Art. 3) Destinatari

Hanno diritto al servizio di trasporto tutti gli alunni residenti frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado citate nel precedente articolo.

Potranno essere accolte richieste di carattere straordinario per situazioni di grave disagio singolarmente valutate e comprovate da idonea documentazione.

Art. 4) Accesso al servizio

Le famiglie degli alunni aventi diritto verranno contattate mediante lettera personale dall'ufficio comunale preposto e qualora intendano usufruire del servizio, dovranno presentare apposita richiesta nei tempi e nei modi indicati nella stessa.

Di norma la scadenza di presentazione delle domande è fissata al 31 luglio di ogni anno.

Le richieste presentate oltre le date previste o in corso d'anno (esempio nel caso di nuovi residenti) potranno essere soddisfatte se ed in quanto compatibili con l'organizzazione già in essere del Servizio stesso, con i posti disponibili e a condizione che non debbano comportare radicali mutamenti ai percorsi ed agli orari già stabiliti.

Gli utenti che in corso d'anno intendono rinunciare al servizio dovranno darne comunicazione scritta all'ufficio comunale preposto specificando la data a partire dalla quale non usufruiranno più del servizio.

I rinunciatari sono comunque tenuti al versamento delle quote dovute fino al termine del mese in corso.

Qualora i posti a sedere del mezzo lo consentano, l'Amministrazione può autorizzare l'accesso al servizio ad utenti non residenti, che necessitino del servizio presso il domicilio di un parente residente nel Comune di Barasso, e che ne facciano richiesta per frequentare uno dei plessi citati.

In questo caso le richieste verranno accettate fino ad esaurimento dei posti a sedere sullo scuolabus ed in base alla data di arrivo delle stesse al protocollo dell'Ente.

Art. 5) Organizzazione dei percorsi

L'amministrazione provvede alla definizione dei percorsi e delle fermate e degli orari, sulla base dei seguenti criteri:

- rispetto degli orari di inizio e termine delle lezioni;
- razionalizzazione e ottimizzazione dei percorsi;
- condizioni di sicurezza consentite dalla rete viaria;
- tempi ragionevoli di permanenza degli alunni sugli automezzi.

Di norma le fermate vengono effettuate presso il domicilio dell'utente o nelle immediate vicinanze secondo un itinerario che viene inviato a ciascun utente prima dell'inizio del servizio.

Eventuali richieste di fermate non corrispondenti alla residenza dell'utenza verranno soddisfatte solo se compatibili con l'itinerario previsto.

Art. 6) Retta

Il servizio di trasporto scolastico, essendo compreso tra i servizi a domanda individuale, prevede la corresponsione di una tariffa, il cui importo è determinato annualmente dalla Giunta Comunale.

Le eventuali agevolazioni tariffarie sono concesse, qualora ne sussistano le condizioni, sulla base del regolamento comunale delle contribuzioni.

Il pagamento avviene in due rate annuali anticipate, di norma a settembre ed a gennaio.

E' facoltà della Giunta Comunale a fronte di motivate ragioni socio-assistenziali e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, erogare gratuitamente il servizio di trasporto scolastico a favore di tutti o di parte degli utenti.

Art. 7) Norme di comportamento

Gli alunni che fruiscono del trasporto sono tenuti a rispettare le norme di comportamento indicate nel presente articolo, a tutela della correttezza e della sicurezza, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite dall'autista.

Più precisamente:

- la salita sul mezzo e la discesa dallo stesso deve avvenire solo ed esclusivamente al punto di raccolta fissato, in modo ordinato, tenuto conto che sono presenti alunni di età diverse e nel rispetto della massima puntualità;
- sul mezzo e durante il tragitto gli alunni/studenti, devono restare seduti al proprio posto, non occupare con zaini o indumenti altri posti oltre il proprio, evitare nel modo più assoluto comportamenti non rispettosi verso i compagni di viaggio e gli adulti preposti al servizio, evitare espressioni verbali inopportune e offensive nei riguardi di chicchessia, non danneggiare o imbrattare in alcun modo il mezzo e le sue suppellettili.

E', inoltre, assolutamente vietato sporgersi e/o gettare oggetti dai finestrini;

- alla discesa presso le fermate previste i genitori o altri familiari o adulti da questi formalmente autorizzati, sono tenuti a ritirare gli alunni personalmente e agli orari prestabiliti in quanto i minori non potranno essere consegnati a persone differenti.

In alternativa, nel caso degli alunni della scuola media, il genitore può autorizzare per iscritto il minore a tornare autonomamente alla propria abitazione qualora ritenga che lo stesso abbia raggiunto il grado di autonomia necessario.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale e l'autista restano sollevati da ogni responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare, o che questi possa causare a terzi dopo la discesa dallo scuolabus o durante gli eventuali tempi di attesa prima della sua salita, previa apposita dichiarazione sottoscritta all'atto dell'iscrizione al servizio.

Al fine di garantire la massima tempestività di informazione da parte degli addetti al servizio di trasporto in caso di emergenza, i genitori sono tenuti a fornire agli uffici Comunali tutti i possibili recapiti telefonici che saranno utilizzati solo ed esclusivamente per il fine suddetto conformemente a quanto stabilito dal codice sulla privacy e dalle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8) Sospensione dal servizio

Le inosservanze, da parte degli alunni trasportati, delle norme di comportamento di cui all'art. precedente, saranno segnalate dagli addetti al servizio ogni qualvolta si verificano al competente ufficio del Comune, che provvederà ad informare per iscritto le famiglie perché possano intervenire per modificare i comportamenti non idonei dei propri figli.

Tale metodo intende confermare la funzione educativa della famiglia ai fini dei comportamenti di correttezza da tenersi in ciascuno degli ambienti di vita dei ragazzi. Qualora i comportamenti scorretti si protraessero il Comune, previa contestazione scritta ed eventuale confronto con la famiglia in merito alle contestazioni sollevate, procederà alla sospensione temporanea del servizio.

In caso di comportamenti che dovessero costituire pericolo all'incolumità e alla sicurezza delle persone trasportate, l'Ufficio Competente potrà disporre la temporanea ed immediata sospensione degli alunni/studenti, che hanno posto in essere tali comportamenti.

Qualora dopo la ripresa del servizio si dovessero verificare episodi reiterati di mancato rispetto delle norme di comportamento potrà essere prevista la sospensione fino al termine dell'anno scolastico.

Qualora, a seguito di comportamento non conforme alle presenti norme, venissero procurati danni a cose o persone sarà obbligatorio il risarcimento a carico dei genitori dell'alunno/studente responsabile.

In caso di ripetuti ritardi all'andata degli studenti nel presentarsi in orario alla fermata stabilita e al ritorno degli adulti nel prelevare i propri figli alla stessa, l'Amministrazione Comunale si riserva di adottare gli stessi provvedimenti previsti ai commi precedenti.

Art. 9) Responsabilità

Il servizio di scuolabus oltre che da idoneo mezzo di trasporto in regola con le normative di legge in vigore, è effettuato da autista provvisto di adeguata patente di guida.

Lo scuolabus, non può contenere viaggiatori in numero superiore a quello previsto dal collaudo e dal libretto di circolazione. La conduzione è strettamente riservata al personale incaricato del Comune.

L'autista deve valutare l'efficienza e la sicurezza del mezzo e segnalare le eventuali carenze o guasti al competente Ufficio Tecnico Comunale.

Non può affidare ad altri la guida e non può effettuare fermate aggiuntive o diverse da quelle previste dall'itinerario di percorso.

Non può far salire sullo scuolabus persone estranee e non autorizzate per lo specifico itinerario.

Inoltre, considerato che l'utenza di servizio è costituita da minori, deve avere un comportamento consono ai rapporti con gli stessi.

La responsabilità dell'autista e del Comune inizia nel momento in cui i bambini salgono sull'automezzo e termina con la discesa degli stessi davanti alla scuola, e viceversa, dal momento in cui vengono prelevati a scuola fino alla consegna, a destinazione, nelle mani di un genitore o adulto autorizzato.

L'autista è tenuto a verificare che il bambino compia correttamente le operazioni di salita e di discesa dal mezzo.

Non può essere attribuita alcuna responsabilità all'autista per fatti antecedenti alla prima di queste operazioni o successivi all'ultima o per comportamenti degli utenti difforni dalle norme stabilite dal presente regolamento.

Il Comune di Barasso resta responsabile dei passeggeri esclusivamente dal momento in cui li preleva alla fermata fino alla loro discesa alla stessa.

Art. 10) Trasporti per attività didattiche ed extrascolastiche

L'Amministrazione comunale può consentire l'utilizzo dello scuolabus a favore di attività extrascolastiche, direttamente organizzate ed autorizzate dall'Istituto Comprensivo a cui fanno riferimento le scuole a favore delle quali viene organizzato il Servizio di trasporto, oppure organizzate dalla locale Scuola dell'Infanzia, a condizione che le stesse non influiscano sul normale servizio.

Qualora si verificano situazioni straordinarie di richieste di utilizzo aggiuntive dovute a necessità delle istituzioni scolastiche, queste verranno valutate di volta in volta dall'Amministrazione sulla base delle disponibilità e delle esigenze del personale addetto.

Le richieste per i trasporti di cui ai commi precedenti dovranno pervenire presso gli uffici Comunali per iscritto almeno con cinque giorni lavorativi di anticipo.

Per quanto riguarda i trasporti effettuati su richiesta della locale Scuola dell'Infanzia, la stessa dovrà provvedere a mettere a disposizione un accompagnatore adulto come previsto dalle norme vigenti in materia.

Art. 11 Normativa di riferimento

Per tutto quanto non specificato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale, regionale, provinciale, allo Statuto ed agli altri regolamenti del Comune.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, s'intendono abrogati tutti i precedenti provvedimenti, incompatibili od in contrasto con lo stesso.